Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 102° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 7 dicembre 1961 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 novembre 1961, n. **1241.**

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di 1 miliardo di lire (1.000.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1962-63.

All'onere di cui sopra si farà fronte, per la quota relativa all'esercizio 1960-61, mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e per la quota di pertinenza dell'esercizio 1961-1962 mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo n. 546.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 novembre 1961, n. **1242.**

Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo svolgimento di ricerche e studi necessari alla periodica revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dall'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528, il Ministro per la sanità si avvale di una Commissione permanente di cui fanno parte persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nelle varie materie oggetto delle ricerche e degli studi.

Per esigenze funzionali la Commissione permanente può essere ripartita in gruppi di lavoro.

La Commissione permanente è costituita con provvedimento del Ministro per la sanità che nomina altresì un presidente scelto fra i componenti della Commissione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per la fase istruttoria e di relazione dei lavori di competenza della Commissione permanente possono essere utilizzati, a titolo di incarico, i membri della Commissione medesima nonchè estranei all'Amministrazione dello Stato.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, determina per ciascun esercizio finanziario il contingente degli incaricati; con lo stesso o con successivo decreto interministeriale saranno determinati il compenso od il trattamento da attribuire agli incaricati stessi in relazione alle prestazioni ed ai compiti ad essi affidati.

Art. 3.

La spesa relativa farà carico ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità, al quale saranno trasferiti i fondi stanziati ai capitoli 18 e 75 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1243.

Assegnazione straordinaria per la graduale sistemazione dei debiti per ricoveri di infermi poliomielitici disposti a tutto il 30 giugno 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 1.000.000.000 (un miliardo) di lire per provvedere alla graduale sistemazione dei debiti di spedalità per ricoveri di infermi poliomelitici disposti a tutto il 30 giugno 1960 ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 si farà fronte con una corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 novembre 1961, n. 1244.

Sistemazione della contabilità per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro che durante gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, nella loro qualità di contabili dello Stato, abbiano avuto gestioni a danaro, ivi comprese quelle del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, e dei bollettari per la riscossione del prestito redimibile 5 per cento, i ricevitori provinciali delle imposte dirette per le entrate riscosse a mezzo ruoli, gli esattori comunali e i gestori provvisori per la riscossione delle imposte e delle altre entrate straordinarie senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, i gestori provvisori per l'esercizio delle esattorie vacanti, per i bollettari di riscossione e per i residui d'imposta dell'esattore decaduto, i magazzinieri-economi per i bollettari delle esattorie vacanti, per i valori bollati, per i bollettari del lotto e per i bollettari del Fondo per il culto, sono discaricati agli effetti contabili qualora siano in grado di documentare di non aver potuto rendere i conti giudiziali prescritti, relativi a tutto l'esercizio finanziario 1944-45, per cause dipendenti da circostanze di forza maggiore.

Detti agenti contabili sono altresì discaricati per i conti giudiziali relativi allo stesso periodo prodotti agli uffici competenti ed ivi andati smarriti o distrutti, senza che possa operarsene la ricostruzione.

Resta salvo ed impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulle responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

L'impossibilità della resa dei conti giudiziali di cui al primo comma del precedente articolo o della ricostruzione di quelli smarriti o distrutti, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovrà risultare da appositi motivati decreti dell'Intendente di finanza, corredati da documenti che dimostrino:

1) l'esistenza delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato la distruzione o la perdita dei documenti e del materiale necessario per la compilazione dei conti oppure lo smarrimento o la distruzione dei conti già prodotti;

2) l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti nonchè per la sostituzione dei relativi documenti giustificativi.

I decreti di cui sopra saranno comunicati alla Corte dei conti, per la registrazione, tramite le Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto comunale di Vizzini (Catania).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazione alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 30 aprile 1960, n. 26, del Consiglio comunale di Vizzini (Catania) resa esecutiva

dalla Commissione provinciale di controllo di Catania nella seduta del 24 maggio 1960, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 6 luglio 1960, n. 753, del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso nell'adunanza del 27-28 luglio 1960 per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Vizzini;

Vista la convenzione 20 febbraio 1961, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Vizzini (Catania) passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Minitsro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Vizzini (Catania).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 20 febbraio 1960, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI

(8252)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1961.

Ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1957, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'Ente stesso per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1957-30 giugno 1960;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, alla ricostituzione del predetto Consiglio;

Viste le designazioni degli Enti, Amministrazioni ed Organizzazioni interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Gasdia dott. Vincenzo Eduardo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Perotti dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Fabbricotti dott. Fabrizio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

di Maio dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Palamara dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Padoan dott. ing. Italo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Ciancio dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

avv. Franco Bartoli Avveduti, sig. Bruno Battistoni, dott. ing. Giovanni Dusi, sig. Pietro Formenti, sig. Antonio Lorusso, sig. Giuseppe Merci, cav. Pilade Ponchiroli, dott. ing. Enea Ronca e comm. Giuseppe Tosadori, in rappresentanza del comune di Verona;

Braggio cav. Egisto e Tumolo Cesare, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Verona;

Casali cav. ing. Sperandio e Nicoletti rag. Antonio, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Gelmi dott. ing. Lodovico, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;

Bassani avv. Emanuele, in rappresentanza dello Ente provinciale per il turismo di Verona;

Pasti cav. Carlo Alberto, in rappresentanza della Banca mutua popolare di Verona;

Chiodi comm. Fioralpino, in rappresentanza dello Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;

Frinzi gr. uff. avv. Arturo, in rappresentanza dello Istituto di credito fondiario delle Venezie;

Conforti comm. Silvio, in rappresentanza dei Magazzini generali di Verona;

Farina dott. Luigi, in rappresentanza degli agricoltori;

Caratti comm. Domenico, in rappresentanza degli industriali;

Ambrosi gr. uff. Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti;

Prearo on. dott. Roberto, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Dalla Vecchia Walter, in rappresentanza degli artigiani;

Peretti dott. Umberto, in rappresentanza dei dirigenti di aziende;

Maraboli Ugo, in rappresentanza dei lavoratori;

Farina comm. dott. Alberto, in rappresentanza degli espositori;

De Marzi prof. Guido, in rappresentanza dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria.

I consiglieri durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(8224)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Igiene » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa è vacante la cattedra di « Igiene », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8267)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 5, l'Amministrazione provinciale di Genova, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 557.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8258)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 392, l'Amministrazione comunale di Prignano Cilento (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.495.629, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8167)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 6, l'Amministrazione comunale di Lucca, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 75.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8259)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 384, l'Amministrazione comunale di Borgorose (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.371.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8163)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 10, l'Amministrazione comunale di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.229.000, per la copertura del disavanzo del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8173)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 379, l'Amministrazione comunale di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8168)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 380, l'Amministrazione comunale di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.069.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8169)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 381, l'Amministrazione comunale di Condofuri (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8170)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 382, l'Amministrazione comunale di Ciminà (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8171)

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 11, l'Amministrazione comunale di Melicucco (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8172)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione comunale di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8174)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 8, l'Amministrazione comunale di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8175)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 391, l'Amministrazione comunale di Scala (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8176)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 388, l'Amministrazione comunale di Castelnuovo di Conza (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.430.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8177)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 386, l'Amministrazione comunale di Zagarolo (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 23.361.272, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8179)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 368, l'Amministrazione comunale di Spoltore (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8180)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 390, l'Amministrazione comunale di San Mango Piemonte (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8178)

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 367, l'Amministrazione comunale di Serramonacesca (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8181)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 366, l'Amministrazione comunale di Popoli (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8182)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 365, l'Amministrazione comunale di Cappelle sul Tavo (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8183)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 364, l'Amministrazione comunale di Pianella (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8184)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 7, l'Amministrazione comunale di Arzano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare le somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8185)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 5, l'Amministrazione comunale di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8187)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1298 — Data: 16 marzo 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Puoti Laura, nata a Santa Maria a Vico il 3 novembre 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 105.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1263 — Data: 8 marzo 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Palma Chiarina, nata a San Antimo il 15 dicembre 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.500.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1075 — Data: 14 aprile 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Coppola Luigi, nato a Striano l'8 febbraio 1889 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 — Data: 8 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Eredi Marassi Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352 — Data: 8 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Indendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Eredi Marassi Adelaide e Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla esecuzione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: GRECO

(7549)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 259

Corso dei cambi del 6 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,59	620,60	620,57	620,60	620,605	620,65	620,60	620,60
$ Can.	596,45	596,20	596,25	596,25	594,95	596,60	596,275	596,35	596,45	596,25
Fr. Sv.	143,75	143,79	143.77	143.765	143,77	143,76	143,785	143,75	143,76	143,80
Kr. D.	90,26	90,25	90,26	90,26	90,25	90,26	90,235	90,25	90,26	90,25
Kr. N.	87,20	87,22	87,21	87,18	87,20	87,20	87,195	87,20	87,20	87,20
Kr. Sv.	120,13	120,15	120,12	120,13	120,10	120,13	120,12	120,15	120,13	120,10
Fol.	172,72	172,60	172,58	172,50	172,55	172,72	172,54	172,70	172,72	172,70
Fr. B.	12,47	12,47	12,47	12,4675	12,469	12,47	12,4685	12,46	12,47	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,50	126,52	126,54	126,50	126,55	126,51	126,52	126,50	126,50	126,50
Lst.	1745,50	1745,15	1744,80	1744,775	1745 —	1745,55	1744,75	1745,30	1745,50	1745,25
Dm. occ.	155,04	155,08	155,10	155,15	155,07	155,04	155,11	155,05	155,04	155,06
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,045	24,03875	24 —	24,04	24,04	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,77	21,70	21,76	21,76	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli del 6 dicembre 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	100,70
Id. 3,50 % 1902	100,625
Id. 5 % 1935	107,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	102,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,125
Id. 5 % 1936	101,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	596,262
1 Franco svizzero	143,775
1 Corona danese	90,247
1 Corona norvegese	87,187
1 Corona svedese	120,125
1 Fiorino olandese	172,52
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,51
1 Lira sterlina	1744,762
1 Marco germanico	155.13
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,765

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Riccione (Forlì) e Voghera (Pavia) della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Riccione (Forlì) e Voghera (Pavia) della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie;

~~i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano~~ i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 30 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(8242)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1961. (Rettifica).

Al quarto comma, punto 1, terza riga, dell'art. 4 del bando di concorso a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1961 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 novembre 1961 leggasi « anni 32 » invece che « anni 30 ».

(8240)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.